Standard Dispute Rules®

Le Standard Dispute Rules (SDR), di seguito denominate 'il regolamento", si applicano a qualsiasi vertenza e reclamo nazionale (*domestic*) e internazionale (*cross-border / offshore*). Il sito **www.lisdirect.net** è una piattaforma ODR (*Online Dispute Resolution*) per l'introduzione e la gestione dei dossier.

I. Conciliazione

La conciliazione può essere richiesta dall'una o dall'altra parte. La domanda di conciliazione deve essere trasmessa a mezzo lettera o via internet. Entro 10 giorni lavorativi, e ad avvenuto pagamento delle spese amministrative, la controparte è informata della domanda di conciliazione.
Ogni riscontro o reazione della controparte è trasmesso alla richiedente. Se il dossier presenta serie difficoltà, le parti possono chiedere la nomina di un consulente tecnico o di un mediatore al fine di evitare un processo.
Il rifiuto, fallimento o non ritorno del protocollo firmato entro il termine di un mese mette fine al tentativo di conciliazione e lascia le parti libere di rivolgersi al tribunale (arbitrale) competente.

II. Consulenza tecnica e Mediazione

Tutte le parti possono di comune accordo chiedere la nomina di un consulente tecnico o di un mediatore. Entro 15 giorni lavorativi, ad avvenuto pagamento delle spese amministrative, è nominato un consulente tecnico o un mediatore. Le spese sono suddivise equamente tra le parti. Il consulente tecnico o il mediatore deve, entro i 30 giorni dalla sua nomina, incontrare le parti ed entro tre mesi tentare di conciliarle o fornire un parere chiaro

III. Arbitrato

Art. 1: Ambito di applicazione
Dal 1958 l'arbitrato è una procedura internazionalmente riconosciuta (trattato di New York). Salvo diverso accordo delle parti, sono applicate in via esclusiva le leggi del paese della sede di arbitrato per tutto quanto non espressamente previsto dal regolamento.
Articolo 2: Competenza
Le parti che non hanno previsto una clausola arbitrale possono stipulare una convenzione arbitrale una volta insorta la controversia. La convenzione arbitrale deve essere stipulata mediante scrittura firmata dalle parti o altro documento vincolante Non sono ricevibili controversie che non possano, per legge, essere sottoposte ad arbitrato.
Anche qualora una delle parti rifiutasse di intervenire nella procedura o non presentasse alcuna difesa entro i termini stabiliti, la controversia sarà comunque trattata e il caso sarà giudicato.
Una parte può rivolgersi al giudice per ottenere delle misure precauzionali o provvisorie. Ciò non significa peraltro che tale parte rinunci all'arbitrato.
Articolo 3: Sede, dibattimenti e lingua
La **sede** arbitrale è il luogo in cui il tribunale si pronuncia. Il Tribunale arbitrale può avere sede in qualsiasi paese. Salvo diverso accordo, la cancelleria fissa sovranamente la sede arbitrale e il luogo dei dibattimenti.
La **lingua** procedurale è scelta dalle parti. Un procedimento può svolgersi in più lingue. In mancanza di accordo, la (le) lingua(e) procedurale(i) è(sono) quella(e) del paese delle parti e/o l'inglese. Le eventuali spese di traduzione sono a carico della parte che produce dei documenti in una lingua diversa da quella della procedura. La sentenza è redatta nella(e) lingua(e) della procedura in base al luogo di esecuzione, o altrimenti in inglese. La traduzione della sentenza nella lingua del paese di esecuzione si fa su richiesta.
Salvo diverso accordo, la procedura si svolge per iscritto. Ciascuna parte può chiedere un'udienza di discussione e farsi assistere e/o rappresentare da un avvocato o un mandatario e partecipi tramite conferenza web*.
Articolo 4: Arbitrato con pluralità di parti
• Nell ambito di controversie connesse o indivisibili tra le stesse parti la cancelleria può ordinare d'ufficio, su istanza di parte o del tribunale arbitrale, la **riunione** delle controversie, a condizione che la stessa clausola arbitrale sia menzionata nei documenti vincolanti per le parti. La riunione non è ammessa se è già stata pronunziata una sentenza interlocutoria sul merito.
• Le parti in causa autorizzano **qualsiasi terzo** interessato a intervenire nella procedura. Il terzo deve accettare il regolamento tramite una convenzione. Il consenso del Tribunale arbitrale è obbligatorio
Articolo 5: Copie e originali
Le parti trasmettono le loro documentazioni unicamente in copie. Gli originali possono essere forniti solo su domanda del Tribunale arbitrale in caso di dubbio. Solo tali originali saranno restituiti o all'udienza o in seguito mediante invio raccomandato.

A. Il Tribunale Arbitrale

Articolo 6: Missione
Il tribunale arbitrale si pronuncia sulla sua competenza, anche se una delle parti solleva obiezioni in relazione all'esistenza o validità della convenzione arbitrale e alla ricevibilità. Qualsiasi decisione di altre istituzioni giudiziarie relativa alla controversia in corso deve essere immediatamente comunicata alla cancelleria.
La ricusazione di un arbitro si effettua con istanza motivata e raccomandata depositata alla cancelleria entro 10 giorni dalla ricezione della composizione del tribunale arbitrale. La cancelleria informa l'arbitro ricusato. Entro i 10 giorni lavorativi l'arbitro ricusato deve rinunciare o informare la parte ricusante che non intende ritirarsi.
In quest'ultimo caso si avvia immediatamente una procedura speciale davanti al comitato di ricusazione. La decisione del comitato è inappellabile.
L'eventuale sostituzione si effettua in conformità con le regole di nomina.
Il Tribunale arbitrale ha facoltà di proporre una mediazione in corso di procedura.
Il tribunale arbitrale può insindacabilmente decidere di ascoltare le parti o i loro rappresentanti, di chiamare testimoni, di ordinare un sopralluogo e se occorre, di nominare consulenti tecnici esterni la cui missione sarà precisata.
Se durante la procedura di primo grado la convenuta si astiene dal rispondere entro i termini, in seguito alla notifica d'arbitrato e in seguito all'informazione della composizione del tribunale arbitrale, sarà emessa una sentenza contumaciale.
L'ordine del tribunale arbitrale termina non appena la cancelleria è informata che la richiesta è stata ritirata.
Articolo 7: In equità
Il Tribunale arbitrale può deliberare unicamente per diritto, salvo qualora le parti abbiano espressamente notificato la loro intenzione di derogare a questa regola e non vi sia (più) un grado di appello.
Articolo 8: Nomina
Salvo diverso accordo tra le parti, la cancelleria nomina 1 arbitro e 3 in appello dal 2.500 € *.
In caso di decesso o di impedimento legale di un arbitro, la cancelleria provvede alla sua sostituzione.

B. La pronunzia

Articolo 9: Il lodo
Il lodo indica anche in un conteggio finale l'attribuzione delle riserve versate, la parte che deve accollarsi le spese, come le spese sono divise e a chi sono dovute o devono essere rimborsate. Le parti accettano che il Tribunale arbitrale possa deliberare d'ufficio su questo punto qualora nessuna parte sia giunta a conclusione in merito.
Un'indennità per le spese procedurali è, salvo accordo contrario, attribuita d'ufficio ai mandatari e fissata a 400 € o calcolata come dai tribunali nel paese della sede arbitrale.
Il risultato di un accordo amichevole sarà ripreso in un lodo se le parti così decidono.Le parti si impegnano mettere in esecuzione la pronunzia.
Articolo 10: Termine
Entro i 10 giorni lavorativi successivi la ricezione delle conclusioni finali della convenuta o prima dell'udienza la cancelleria trasmette il fascicolo completo al Tribunale arbitrale. Quest'ultimo si pronunzia entro i 10 giorni lavorativi successivi la ricezione del fascicolo. Tale termine può essere prorogato dalla cancelleria. Senza un lodo entro questo periodo, la procedura è sospesa e la cancelleria può prorogare d'ufficio tale periodo o designare un nuovo tribunale arbitrale. In questo caso, solo l'articolo 10 è nuovamente di applicazione.
Articolo 11: Notifica
La notifica del lodo arbitrale è effettuata dalla cancelleria a mezzo lettera raccomandata.
Articolo 12: Titolo esecutivo (exequatur)
Nei paesi in cui la legge lo consente, il tribunale arbitrale o la cancelleria possono richiedere la dichiarazione di esecutività e/o l'exequatur del lodo arbitrale al tribunale di Stato. Di tale ordinanza non viene rilasciata alcuna copia.

C. Mini-arbitrato

Articolo 13 : Ambito di applicazione
Un mini-arbitrato può essere richiesto per un credito determinato e non contestato a mezzo lettera raccomandata entro 30 giorni a valere dalla sua scadenza.
Articolo 14: Procedura
Basta presentare domanda (online) all'Istituto d'Arbitrato. Entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento delle spese la cancelleria notifica al debitore a mezzo lettera raccomandata il mini-arbitrato, la sua registrazione e la designazione immediata dell'arbitro unico.
In caso di contestazione improvvisa con prova di protesta entro il termine o giustificata, l'arbitrato prosegue ai sensi dell'articolo 19 §2 e la cancelleria designa d'ufficio un altro arbitro a deliberare sui crediti contestati.
Se entro 10 giorni dall'avvenuta notifica del mini-arbitrato il credito rimane incontestato, sarà emessa sentenza entro un termine di 20 giorni. La cancelleria ha facoltà di ricusare una domanda incompleta e/o di imporre l'arbitrato classico ai sensi dell'articolo 15.

D. Arbitrato classico

Articolo 15: Avvio della procedura
La parte più diligente dà avvio all'arbitrato con la trasmissione per plico raccomandato alla parte avversa di una notifica di arbitrato *(16)* e una istanza di arbitrato *(17)* a mezzo lettera raccomandata alla segreteria facendo riferimento alla clausola arbitrale.
Articolo 16: Notifica di arbitrato
La parte attrice invita in modo formale la parte avversa a esprimere le sue ragioni entro 15 giorni lavorativi. La notifica comprende l'istanza di arbitrato trasmessa alla segreteria.
Articolo 17: Istanza di arbitrato
È trasmessa alla segreteria immediatamente dopo l'invio della notifica d'arbitrato. Contiene le generalità complete delle parti, una descrizione precisa della denuncia (principale, interessi, risarcimento, documenti, inventario) e una copia della notifica di arbitrato con la prova della spedizione.
Articolo 18: Registrazione
È confermata alle parti dalla segreteria a mezzo lettera normale entro 15 giorni lavorativi.
Si sollecita dalla parte attrice entro 15 giorni il pagamento di un fondo spese che la segreteria considera sufficiente per coprire le spese.
Le parti che introducono insieme (o in arbitrato ad hoc) un'istanza sono tenute a pagare solidalmente il fondo spese entro il termine stabilito.
In caso contrario, l'istanza di arbitrato può d'ufficio essere considerata come ritirata.
Per quanto riguarda il fondo spese, la segreteria può chiedere una cauzione o una garanzia bancaria, o ridurlo o concedere una dilazione di pagamento in caso di importanti difficoltà finanziarie.
Articolo 19: Termini
• Entro i 15 giorni lavorativi a partire della ricezione della notifica, la convenuta deve trasmettere alla parte attrice le sue ragioni (domanda riconvenzionale) e i documenti a sostegno. Questi sono anche da inviare alla segreteria, in due esemplari, con prova della spedizione alla parte attrice.
• Salvo diverso accordo tra le parti o qualora il fondo spese richiesto non sia stato versato, la cancelleria designata allo spirare del termine qui sopra indicato nominerà il Tribunale arbitrale e ne informerà le parti entro 20 giorni lavorativi.
• Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle conclusioni della convenuta, la parte attrice deve comunicare alla convenuta le sue conclusioni finali con eventuali ulteriori atti giustificativi. Questi sono anche da inviare alla segreteria, in due esemplari, con prova della loro spedizione alla convenuta.
• Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della corrispondenza sopra menzionata, la convenuta deve comunicare le sue conclusioni finali alla parte attrice. Queste sono anche da inviare alla segreteria, in due esemplari, con prova della loro spedizione alla parte attrice.
La parte attrice non ha più diritto di rispondere a meno che la convenuta abbia presentato degli elementi nuovi. Il Tribunale arbitrale decide insindacabilmente in proposito. Tutte le memorie e tutti i documenti di appoggio ricevuti oltre i termini stabiliti possono essere stralciati dal dibattimento.
Le ricezioni sopra menzionate si considerano compiute: per le spedizioni nazionali, 3 giorni lavorativi dopo il deposito presso l ufficio di spedizione, per le spedizioni internazionali, 6 giorni lavorativi dopo il deposito presso l ufficio di spedizione. La prova contraria deve essere fornita dalla parte più diligente. L'avviso della posta vale come prova di spedizione. Il giorno di spedizione non è preso in considerazione per il computo dei termini.
Le parti possono convenire di sostituire lo scambio di memorie scritte descritto più sopra con un udienza. In questo caso l'udienza si terrà durante il mese successivo alla nomina del Tribunale arbitrale.
Una parte può chiedere, con istanza motivata, la diminuzione o la proroga dei termini oppure l'autorizzazione ad apportare conclusioni addizionali. La segreteria o la cancelleria decidono insindacabilmente su questa istanza e possono anche prolungare un termine qualora ciò fosse utile al buon andamento della procedura.
Articolo 20: Formalità
• Tutte le spedizioni tra le parti si effettuano a mezzo lettera **raccomandata**, salvo laddove diversamente autorizzato dalla legge e dalle parti.
• Gli atti devono essere numerati e trasmessi alla segreteria o alla cancelleria per raccomandata in DOPPIO esemplare (quintuplo in appello).
• La cancelleria può chiedere alle parti delle copie mancanti e supplementari o applicare al riguardo ulteriori spese amministrative.
• Le parti sono esentate dall'effettuare le spedizioni alla segreteria o alla cancelleria tramite raccomandata se esse si effettuano per **posta elettronica** e previo accordo tra le parti. La cancelleria può sempre richiedere una versione stampata.
• I **dibattimenti** possono, previo accordo tra tutte le parti, svolgersi tramite videoconferenza via web.
Articolo 20 bis: Audizioni *
Il Registro può richiedere, per ragioni di sicurezza, salute, pandemia o pratiche, che i dibattiti si svolgano tramite una conferenza web.
Articolo 21: Arbitrato internazionale
Purché sia complementare e non derogatoria rispetto alla legislazione nazionale o al regolamento, la legge delle Nazioni Unite (CNUDCI, 21/06/85) è applicabile. Se una delle parti ha domicilio o sede fuori dell'Unione europea, tutti i termini menzionati nel presente regolamento sono raddoppiati.
Articolo 22: Fallimento o decesso di una delle parti
La procedura è in questo caso sospesa per un periodo indeterminato. Prosegue su istanza della parte più diligente, dopo pagamento delle eventuali spese e a condizione che sia stata comunicata la nuova identità delle parti o dei mandatari.

E. Ricorso in appello

Articolo 23: Termine
Ciascuna parte ha il diritto di impugnare il lodo entro un termine di 30 giorni a partire dalla data di spedizione della notifica raccomandata del lodo arbitrale di primo grado, salvo laddove dopo la sopravvenienza della controversia le parti abbiano espressamente escluso l'appello e la pronunzia di primo grado non sia una sentenza contumaciale.
Se il termine d'appello inizia e ha fine durante la sospensione festiva dei termini del paese sede della cancelleria, esso viene prolungato fino al quindicesimo giorno del nuovo anno giudiziario. Un appello non è più possibile dopo la scadenza di tale termine.
Articolo 24: Istanza d'appello
L'istanza d'appello deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo lettera raccomandata. Alla prima richiesta della cancelleria, spedita per raccomandata, la parte ricorrente deve pagare, entro 15 giorni lavorativi, le spese di registrazione e il fondo spese richiesti. La cancelleria determina insindacabilmente il fondo spese. Qualora le spese di registrazione e il fondo spese non siano integralmente pagati entro 15 giorni lavorativi, l'appello è considerato come inesistente.
La procedura e i termini in grado d'appello sono gli stessi menzionati all'articolo 19, con a differenza che l'arbitrato è notificato in appello dalla cancelleria, dopo corresponsione delle spese di registrazione e del fondo spese e che tale notifica in appello vale a titolo di registrazione. Il Tribunale arbitrale in appello è composto di tre arbitri per controversie dal 2.500 € *.
Salvo diverso accordo, la sede di arbitrato è la stessa della procedura di primo grado.

IV. Spese

a) Conciliazione: limitate a 100 € per crediti determinati, per le altre controversie si rinvia alle tariffe sub IV.b.
b) Consulenza tecnica e Mediazione: corrispondono alla metà di quelle applicabili all'arbitrato (si veda IV.c.).
c) Mini-arbitrato: 50 € per parte, 150 € per parte per crediti superiori a 15.000 €.
d) Arbitrato classico:
Le parti che introducono istanza verseranno un fondo entro 15 giorni lavorativi su richiesta della segreteria/cancelleria, pena l'irricevibilità in primo grado o l'inesistenza dell'appello.
1) Le spese afferenti alla **registrazione** della domanda e alla nomina del Tribunale arbitrale sono di 100 € per parte in primo grado e di 200 € in appello.
2) Le **spese di arbitrato** per arbitro sono pari a : 500 € maggiorate dell'uno per cento dell'importo della richiesta. Ciascuna parte paga in euro la commissione per la sua domanda, richiesta, domanda riconvenzionale e richiesta supplementare. Ciascuna parte paga in Euro per la sua applicazione, requisito, domanda riconvenzionale e requisito aggiuntivo :
   - 1ª rata fino a 25.000 : 7 %
   - 2ª rata da 25.000 a 100.000 : 3,5 %
   - 3ª rata da 100.000 a 500.000 : 1 %
   - 4ª rata da 500.000 a 1.000.000 : 0,75 %
   - 5ª rata da 1.000.000 a 10.000.000 : 0,40 %
   - 6ª rata da 10.000.000 a 50.000.000 : 0,03 %
   - 7ª rata a partire da 50.000.000 : 0,015 %
3) **Spese straordinarie**
Le spese, tra l'altro, di udienza, di audizione di testimoni, di comparizione delle parti, di sentenza interlocutoria, di consulenza tecnica, di ricerca, di sopralluogo, di riapertura dei dibattimenti, di traduzione, di copie, di correzione, di richiamo, di sospensione, di ricusazione, di interruzione, di rinvio di atti o per qualsiasi deroga al regolamento sono spese straordinarie e sono valutate dal Tribunale arbitrale e imputate a carico di una o più parti.
Se il valore della controversia non può essere determinato, spetta alla cancelleria fissare l importo di natura a coprire le spese.
Solo in caso di interruzione dell'arbitrato in prima grado, prima che la composizione del Tribunale arbitrale sia notificata alla parti, le spese saranno ridotte alla metà dei fondi spese già versati.
e) Generale
- Se la richiesta non è sottoposta online via www.lisdirect.net è previsto un addebito supplementare di € 200 non reclamabile dalle controparti. Quanto sopra non è applicabile a un arbitrato in grado di appello. La documentazione può essere inviata separatamente per posta o via e-mail.
- Tutte le spese sono al netto di imposte e diritti e saranno raddoppiate se una parte è stabilita fuori dall'Europa.
- Gli importi pagati non sono recuperabili.
- La cancelleria può accettare una cauzione o una garanzia bancaria per le commissioni o concedere una riduzione o un rinvio in caso di gravi problemi finanziari e sospendere in qualsiasi momento la procedura o sospendere la pronuncia del lodo se le commissioni o le spese richieste non sono state pagate.

V. Arbitrato ad hoc

Le parti che costituiscono esse stesse il tribunale arbitrale possono affidare le mansioni di cancelleria e il ricorso in appello all'Istituto per l'Arbitrato.
Un arbitro può accettare il suo incarico solo se aderisce al presente regolamento e se il procedimento si svolge sotto gli auspici dell'Istituto per l'Arbitrato.
Salvo diverso accordo, ciascuna parte paga il proprio arbitro ed è tenuta a pagarlo entro 30 giorni dalla sua nomina, in caso contrario la parte inadempiente perde il diritto di nominare il proprio arbitro. Questo compito sarà quindi trasferito alla cancelleria dell'Istituto per l'Arbitrato come pure l'eventuale nomina di qualsiasi ulteriore arbitro o presidente.
L'Istituto per l'Arbitrato applicherà una maggiorazione forfetaria del 10% ai tariffari di cui sopra (IV,d,2) con un minimo di € 800,00 (al netto dell'IVA) per il lavoro della cancelleria.

VI. Standard Dispute Rules

Salvo diverso accordo tra le parti, l'Istituto d'Arbitrato asbl di Bruxelles si incarica di tutte le mansioni amministrative o di cancelleria o designa una cancelleria che organizzerà e seguirà conformemente al regolamento.
Una persona membro della direzione, un segretario, un cancelliere, un arbitro o l'Istituto d'Arbitrato non possono essere ritenuti responsabili dei loro atti o di negligenza nel quadro del o in relazione al regolamento salvo dolo o imprudenza volontaria. Qualsiasi controversia sarà regolata unicamente per arbitrato. Le parti sono le uniche responsabili delle istanze e dei documenti da esse presentati.
Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche non sono applicabili alle procedure in corso ("lis pendens"). L'Istituto d'Arbitrato asbl, 13 Avenue Jules Bordet, 1140 Bruxelles, è competente per l'interpretazione e l'applicazione delle Standard Dispute Rules.

In vigore a partire dal 1 gennaio 2018 (* dal 1.09.2020)
© Deposito legale 1998, 2001, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013 e D/2018/6878/1

IT [fr, en, es, nl, pt, de, ro, ru]

ISTITUTO D'ARBITRATO
13, Avenue Jules Bordet, 1140 BRUXELLES
+32 (0)2 - 319 41 03 (9:00 -12:00), chiuso il venerdì

info@euro-arbitration.org www.euro-arbitration.org
www.mini-arbitrge.eu www.arbitrage.brussels
Claim online : www.lisdirect.net claims@lisdirect.net